

# IN EVIDENZA



LEGGE DI BILANCIO 2024

AREA MECCANICA – AFAC: VERBALE DI ACCORDO  
ECONOMICO DEL 21 DICEMBRE 2023

REVISIONE ALIQUOTE IRPEF PERIODO DI IMPOSTA 2024

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2023/2024

## Licenze

- **Vendesi** a Trieste a soli 28.000€ (trattabili) attività in salone di acconciatura in esercizio ben avviato con incluso pacchetto clienti, luminoso e di recentissima ristrutturazione, completo di arredi e attrezzature professionali, zona periferica, con basso canone d'affitto, ma ben servita e con ampia vetrina visibile dalla strada. Il negozio, di circa 35 mq, si compone di entrata con banco reception e attiguo ripostiglio guardaroba, ampio salone con 4 poltrone d'attesa, 2 poltrone lavatesta, 4 postazioni di lavoro e piccola zona tecnica. Bagno completo anch'esso ristrutturato. Climatizzazione a soffitto con inverter, apriporta elettrico e serranda della vetrina motorizzata. Foto su richiesta. Alida +39 349 1370092
- **Cedesì** avviatissima attività di barbieri in comune di Montereale Valcellina. Per informazioni 333 6794164
- Attività di estetica 20ennale in posizione Trieste centro, ben avviata si **vende** o in alternativa si valuta l'affitto di azienda. Se interessati seriamente chiamare il numero 351 9400559
- **Cedo** attività di parrucchiera in Udine zona viale Ungheria, con portafoglio clienti per info 3389345973.
- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t illimitata e Iveco Stralis 350 centinato copri e scopri cassone, lunghezza 9,60m altezza interna 2,83m. 1.300.000 km, anno immatricolazione 11/2004 buone condizioni. Prossima revisione 06/2024, anche separatamente. Per info: 349/8205727.
- **Cedesì** attività di parrucchiera in Udine, zona Chiavris, con portafoglio clienti. Prezzo trattabile. Per informazioni telefonare al numero 3285611775

## Immobili / Proprietà

- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- Attività acconciature uomo donna a Trieste, bene avviato, locale molto luminoso in zona molto popolata di Mq 24, bagno privato esterno, condizionatore inverter, scaldabagno, illuminazione a led arredato Maletti con 3 postazioni, un lavaggio, zona cassa, guardaroba ed attesa. Buone condizioni. Attività avviata nel 2000 valutata 25.000 trattabili, 500 mensili, o eventuale acquisto immobile.
- Multistudio del benessere sito in zona centrale di Trieste **affitta** stanze varie metrature, adatto a diversi tipi di servizi: estetica/operatori del benessere/onicotecniche. Per informazioni telefonate solo se seriamente interessati e motivati, informazioni riservate in sede. Telefonare al 333 2379910
- **Cedesì** avviato salone di parrucchiera in Savogna d'Isonzo (GO) compreso di attrezzatura. Per informazioni telefonare 348.0412729
- Prospiciente ampio giardino alberato usufruibile anche per i giochi dei bambini, locale commerciale in Staranzano arredato ed attrezzato a gelateria-pasticceria-bar in ottime condizioni, con laboratorio, recentemente ristrutturato, possibilità di parcheggio libero. Superficie mq 160 di cui 80 in proprietà e 80 in affitto, 46 posti interni, più esterni. Classe energetica F. Non c'è obbligo dell'acquisto degli arredi ed attrezzature. Contattare il 338.7813845.
- **Vendesi** fabbricato ad uso commerciale / artigianale in Via Udine 44 Zoppola fronte SS13, sito su terreno di proprietà di 5500 mq. Il fabbricato è così suddiviso: 300 mq - officina / magazzino poi una porzione suddivisa in 3 livelli ognuno da 280 mq : uffici, sala mostra e abitazione. Per info chiamare il numero 3493628972 Gianluca oppure inviare una mail epicarnielli@libero.it

## Automezzi

- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 333 7987912.
- **Vendiamo** n. 1 trattore stradale marca Daf Trucks FT XF 105 Low Dek, anno 2012, euro 5, con ralla a doppia altezza, sosp. assi pneumatica e n. 1 semirimorchio ribassato trasporto merci marca Cardi 843 137, anno 2000, portata 29.200 kg, capacità 100 metri cubi di aria, pianale con testata anteriore, centine, telone e porta posteriore a 2 battenti con centinatura ad altezza variabile, pneumatici 245/70 R 19.5, freni a disco. Per informazioni se interessato, chiamare lo 0481 62303, chiedere di Oriana Buiatti.

## Attrezzature / Materiali

- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.
- Per cessata attività sita a Pasion di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435625.

- **Vendesi**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per info 347 8503768
- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. Ditta Sigma Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrice con motore elettrico tipo EL 250 ditta Cinomatic motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433/43691 cell. 329/2280176.
- **Vendesi** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per info tel. 0481 489566
- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiautomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. Rinaldi Magnum 400l porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Sega a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per info cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043
- **Vendesi** attrezzatura varia e magazzino ricambi per costruzione e manutenzione apparecchiature elettro-pneumatiche. Vendesi box officina mobile, tornio marca Misal, fresa marca Savian, trapano verticale, troncatrici varie e profilati in ferro. Per informazioni contattare il numero 335 8272526.

## Varie

- **Vendesi** attrezzature ed arredamento su misura in avviato salone di parrucchiera a Udine. Possibile contestuale trasferimento del contratto di locazione dell'immobile. Per info telefonare al 335 1442019"
- **Vendo** in zona semicentrale ad Aviano, magazzini per tot. mq 1.750, aperti su due lati provvisti di impianto elettrico con blindo sbarra, linea aria compressa e scoperto di circa 2000 mq, interamente pavimentato, con uffici di circa 50 mq. Trattativa privata.
- A seguito ristrutturazione aziendale **si cede** servizio di assistenza tecnica autorizzata elettrodomestici con possibile subentro nel contratto di locazione dell'ufficio e magazzino. Informazioni più dettagliate verranno fornite solo alle persone interessate tel. 3292706670. Trattative riservate.
- Azienda di autotrasporto merci in Cormons (GO), **cerca** un/una responsabile contabile a tempo indeterminato, part-time. Si richiede esperienza nel settore amministrativo per la tenuta della contabilità fino alla predisposizione del bilancio (chiusura compresa), predisposizione dichiarazioni dei redditi; adempimenti fiscali e periodici: registrazioni in partita doppia, registrazione fatture, mod. F24, liquidazione trimestrale IVA, redazione ed invio modelli telematici IVA, Intrastat; rapporti con istituti bancari, consulente fiscale, istituti previdenziali e tributari, adempimenti doganali (accise). Possibilmente richiesta esperienza anche per la contabilità paghe per redazione cedolini paga, Certificazione Unica, mod.770. Persona da Contattare: Oriana Buiatti tel. 0481 62303.

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: [comunicazione@uaf.it](mailto:comunicazione@uaf.it) o telefonare allo **0432.516737**

## Informimpresa

Confartigianato fvg

**Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.**

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001 Anno XXIV - N. 1 - 2024

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Enrico Eva, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

David Accaino, Flavio Cumer, Massimiliano Martinello, Matteo Medeot, Raffaella Pompei, Cinzia Saracino, Claudio Scialino, Fiammetta Tomasi, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

## In questo numero:

### Fisco

|   |        |
|---|--------|
| Con il decreto Milleproroghe esteso al 2024 il divieto di emissione di fatture elettroniche verso privati per prestazioni sanitarie | pag. 4 |
| Convertito in legge il decreto Anticipi   | pag. 4 |
| Elenco delle principali novità della Legge di bilancio 2024   | pag. 5 |
| Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Salva Superbonus   | pag. 6 |
| Publicato in Gazzetta il decreto con il primo modulo per la riforma dell'IRPEF  | pag. 7 |
| Informativa nuovo de minimis  | pag. 8 |

### Scadenze lavoro

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Scadenze del mese di febbraio 2024 | pag. 8 |
|------------------------------------|--------|

### Contratti

|   |         |
|---|---------|
| Scadenze contrattuali CCNL Metalmeccanica Artigiano | pag. 9  |
| CCNL Pulizie Artigianato                            | pag. 10 |

### Normativa del lavoro

|  |         |
|--|---------|
| Legge di Bilancio 2024, le novità per i datori di lavoro                                 | pag. 11 |
| Revisione aliquote IRPEF periodo di imposta 2024   | pag. 12 |
| Esonero parità di genere 2023  | pag. 13 |
| In febbraio prevista l'Autoliquidazione INAIL 2023/2024                                  | pag. 13 |
| Decreto anticipi: proroga Smart Working e novità per prestiti personali (Fringe Benefit) | pag. 15 |

### Credito e Incentivi

|  |         |
|--|---------|
| Bando imprenditoria femminile  | pag. 16 |
| Contributi a fondo perduto per innovazione, proof of concept, riqualificazione e riconversione dei complessi produttivi degradati, smaltimento/rimozione amianto | pag. 16 |

### Categorie

|  |         |
|--|---------|
| Codice dei contratti: risoluzione e recesso del contratto          | pag. 18 |
| ANAC: non si può aggiudicare un appalto senza certificazioni       | pag. 20 |
| Dal 1° gennaio SPID e CIE sono le nuove modalità di autenticazione | pag. 21 |

### Ambiente Sicurezza

|  |         |
|--|---------|
| Ritiro gratuito dei RAEE presso gli installatori | pag. 21 |
|--|---------|

### Dalle provincie

pag. 22

# Con il decreto Milleproroghe esteso al 2024 il divieto di emissione di fatture elettroniche verso privati per prestazioni sanitarie

Il Decreto Legge n.215 del 30/12/2023 Milleproroghe ha prorogato, anche per l'anno 2024, il divieto di emissione di fatture in formato elettronico ai clienti persone fisiche per le prestazioni sanitarie effettuate. Si segnala che, a differenza di quanto inizialmente previsto

nella bozza del decreto Milleproroghe non è stato prorogato il termine entro il quale effettuare gli investimenti in beni strumentali "prenotati" nel 2022 al fine di poter usufruire del relativo credito d'imposta, termine che è quindi scaduto il 30/11/2023.

## Convertito in legge il decreto Anticipi

Con la Legge n.191 del 15/12/2023 è stato convertito il DL n.145 del 18/10/2023 (decreto Anticipi detto anche Collegato alla Legge di bilancio 2024) di cui si segnalano le principali disposizioni in ambito fiscale introdotte in sede di conversione:

- rimessione in termini dei contribuenti che non hanno tempestivamente provveduto al versamento delle rate della rottamazione-quater in scadenza il 31/10/2023 e 30/11/2023, se vi hanno provveduto entro il 18/12/2023;
- introduzione già per il 2023, delle nuove modalità di calcolo del fringe benefit per i prestiti del datore di lavoro ai dipendenti, fringe benefit che va determinato come il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento alla data di scadenza di ciascuna rata oppure, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito (e non più al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno) e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi prestiti;
- l'eliminazione per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale dell'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati delle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) e di conservare copia delle relative schede fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- ampliamento della possibilità per i contribuenti di investire in più piani di risparmio a lungo termine (PIR);
- istituzione del CIN (Codice identificativo nazionale da esporre all'esterno del locale, negli annunci e nei portali telematici) da attribuire, su istanza del titolare o del locatore, ad ogni unità abitativa immobiliare destinata a locazione turistica o locazione breve e alle strutture turistico-ricettive alberghiere o para-alberghiere e introduzione dell'obbligo di dotazione di estintori e di rilevatori di gas e di monossido di carbonio, con contestuale previsione di sanzioni per gli inadempimenti;
- proroga al 30/6/2024 del termine per l'adeguamento degli statuti degli enti sportivi alle novità introdotte dalla Riforma dello sport;
- introduzione dal 17/12/2023 della necessità di un'attestazione medica che certifichi la finalità terapeutica

delle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica per poter applicare l'esenzione IVA sui relativi corrispettivi;

- introduzione dell'IVA del 10% per gli integratori alimentari di cui al Dlgs 169/2004 (voce doganale 2106), in quanto compresi tra le preparazioni alimentari non nominate altrove nelle Tabelle allegate al DPR 633/72;
- eliminazione per i privati consumatori finali della necessità di un'esplicita richiesta all'Agenzia delle Entrate per l'accesso al servizio di consultazione delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti;
- introduzione per il contribuente durante le verifiche fiscali della possibilità di farsi assistere e rappresentare non solo da professionisti abilitati alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, ma anche da soggetti diversi, dotati di una procura generale o speciale, come previsto dall'articolo 63 del DPR 600/1973 contenente le regole in tema di assistenza e rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari;
- abolizione dell'obbligo, che sarebbe dovuto scattare al 1° gennaio 2024 in capo alle imprese tenute all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (farmacie, parafarmacie, ottici ecc.), di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.



# Elenco delle principali novità della Legge di bilancio 2024

Sul supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2023 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2023, n.213, Legge di Bilancio 2024 di cui si segnalano di seguito le disposizioni più importanti in ambito fiscale:

- per il 2024, aumento a 1.000 euro della soglia di non imponibilità dei fringe benefit dei dipendenti (a 2.000 per quelli con figli a carico) e inserimento tra i possibili fringe benefit detassati nel rispetto di tali limiti anche delle somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento di canoni d'affitto o interessi sui mutui relativi alla prima casa (la possibile detassazione era già prevista oltre che per i fringe benefit relativi a beni ceduti e servizi prestati, anche per il pagamento delle utenze domestiche di acqua luce e gas);
- conferma, anche per il 2024, della riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato riconosciuti ai dipendenti;
- riduzione da 90 a 70 euro del canone annuo RAI per uso privato dovuto per l'anno 2024;
- rinvio all'1/7/2024 dell'efficacia delle disposizioni in materia di "plastic tax" e "sugar tax";
- aumento dal 5% al 10% dell'aliquota IVA per il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto, per le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, per i pannolini per bambini e per i prodotti assorbenti e i tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile e le coppette mestruali e aumento dal 5% al 22% dell'aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli;
- proroga ai soli mesi di gennaio e febbraio 2024 dell'aliquota IVA del 10% per le cessioni di pellet, che perciò successivamente dovranno essere assoggettate all'aliquota iva del 22%;
- possibilità per i privati di rivalutare all'1/1/2024 il costo di acquisto di partecipazioni (quotate o non quotate) e dei terreni (agricoli o edificabili) attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 16% da pagare, previa perizia dei beni rivalutati, entro il 30/6/2024 o in tre rate annuali di pari importo con l'aggiunta degli interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima da pagarsi entro il 30/6/2024;
- innalzamento al 26% dell'aliquota della cedolare secca applicabile su opzione ai canoni di locazione breve con possibilità per il locatore di indicare in dichiarazione un solo immobile in locazione breve su cui applicare l'aliquota del 21% (la ritenuta operata sull'incasso dei canoni da intermediari e soggetti che gestiscono portali telematici rimane invariata nella misura del 21% e si considera a titolo di acconto);
- previsione dell'imponibilità fiscale come redditi diversi delle plusvalenze realizzate con la vendita di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus conclusi da non più di 10 anni all'atto della vendita, con possibilità di optare, al momento della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, per l'imposta sostitutiva del 26% (restano escluse da tassazione le plusvalenze relative a immobili acquisiti per successione o adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo);
- introduzione di norme di interpretazione autentica con cui viene chiarito che l'esenzione dall'IMU prevista per gli enti non commerciali relativamente agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione e culto va riconosciuta, a determinate condizioni, anche per gli immobili concessi in comodato a un altro ente non commerciale o temporaneamente inutilizzati;
- proroga dei termini di inserimento e pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze delle delibere relative ad aliquote e regolamenti IMU per il 2023 (l'eventuale conseguente maggiore IMU dovuta per il 2023 va versata entro il 29/2/2024);
- riduzione da 154,94 a 70 euro della soglia minima per accedere al regime di sgravio dell'IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. "tax free shopping");
- introduzione della possibilità di regolarizzare in aumento o diminuzione le rimanenze di beni in magazzino per quantità o valori diversi dall'effettivo attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF dell'IRES e dell'IRAP in caso di iscrizione di rimanenze iniziali, cui va aggiunta anche l'iva calcolata con particolari modalità in caso di eliminazione di rimanenze iniziali;
- innalzamento dall'8% all'11%, a partire dall'1/3/2024, della ritenuta d'acconto applicata dalle banche sui bonifici parlanti relativi al pagamento delle spese per interventi edilizi su cui spettano le detrazioni fiscali;
- introduzione dall'1/4/2024 della ritenuta d'acconto anche le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
- incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri (dal 2024 l'IVIE, imposta sul valore degli immobili situati all'estero, passa dal 0,76% all'1,06%, mentre l'IVAFE, imposta sul valore delle attività finanziarie, per i prodotti finanziari detenuti in Paesi *black list* passa dallo 0,2% allo 0,4%);
- tassazione tra i redditi diversi dei corrispettivi derivanti dalla costituzione a titolo oneroso in favore di terzi



- di diritti reali di godimento su immobili (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie e servitù prediali);
- abrogazione della possibilità di determinare in misura pari al 25% del corrispettivo le plusvalenze soggette all'imposta sostitutiva del 26% derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d'impresa;
  - estensione delle disposizioni già previste per importazioni e acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche all'immatricolazione o successiva voltura dei suddetti veicoli introdotti nel territorio dello Stato e provenienti dai San Marino e dalla Città del Vaticano;
  - introduzione di un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 dei crediti INPS e INAIL;
  - estensione dall'1/7/2024 dell'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per tutti i modelli F24 contenenti compensazioni;
  - introduzione dall'1/7/2024 del divieto di qualsiasi compensazione nel modello F24 in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro (il divieto non riguarda solo l'uso dei crediti per imposte erariali come già previsto dall'art.31 del DL 78/2010, ma tutti i crediti, compresi ad esempio quelli da indicare nel quadro RU del modello REDDITI e i crediti da bonus edilizi);
  - modifica del "bonus asili nido" introdotto dall'art. 1 co. 355 della L. 232/2016 diretta ad aumentare l'importo del bonus per i bambini nati dall'1/1/2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. "bonus secondo figlio");
  - estensione della disciplina sui controlli sulle false partite IVA anche in caso di provvedimento di cessazione della partita IVA notificato dall'Agenzia delle Entrate al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti;
  - introduzione del divieto di compensazione nel modello F24 in caso di provvedimento di cessazione della partita IVA emanato dall'Agenzia delle Entrate, ferma restando l'irrogazione di una sanzione pari a 3.000 euro da parte dell'ufficio;
  - obbligo per le imprese di stipulare entro il 31/12/2024 contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni) ai beni aziendali che costituiscono immobilizzazioni materiali ossia terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature (dell'inadempimento di tale obbligo si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni);
  - esclusione nel calcolo dell'ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei Titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con rimborso assistito dalla garanzia dello Stato;
  - estensione anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022 del credito d'imposta per l'acquisto di gasolio nel secondo trimestre 2022 previsto a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi;
  - proroga al 2024 e 2025 del credito d'imposta di cui all'art. 188 del DL 34/2020 per le imprese editrici di quotidiani e periodici ai sensi, in relazione alle spese sostenute, rispettivamente, nel 2023 e 2024 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate;
  - introduzione di alcune modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per il cinema di cui alla L. 220/2016;
  - prevista a partire dal 2023, l'estensione dell'effetto sostitutivo dell'IRPEF e delle relative addizionali, già previsto per l'IMU, anche all'imposta locale immobiliare autonoma della Regione Friuli Venezia Giulia (ILIA).

# Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Salva Superbonus

## Interventi sul Superbonus

Con il decreto n.212 del 29/12/2023 pubblicato, sulla G.U. n.302 del 29/12/2023 sono state introdotte le seguenti modifiche alla disciplina del Superbonus dirette a salvaguardare i contribuenti che hanno avviato lavori che non sono riusciti a concludere:

- riconoscimento della detrazione del Superbonus (110% o 90%) per gli interventi non conclusi al 31/12/2023, per i quali sono state esercitate le opzioni per sconto in fattura o cessione del credito in base a SAL fino al 31/12/2023, anche in caso di mancata ultimazione dei lavori e anche se dal mancato completamento dei lavori derivi il mancato rispetto dello specifico requisito del miglioramento di due classi energetiche dell'edificio richiesto per l'accesso al "Superecobonus";
- riconoscimento di un contributo per le spese sostenute dall'1/1/2024 al 31/10/2024 a favore dei soggetti con reddito di riferimento fino a 15.000 euro (determinato

con le particolari modalità previste dal nuovo comma 8-bis.1 inserito nell'art.119 del DL 34/2020) in relazione a interventi condominiali o equiparati non conclusi al 31/12/2023 per i quali sono state esercitate le opzioni per sconto in fattura o cessione del credito in base a SAL liquidati fino al 31/12/2023, a condizione che entro il 31/12/2023 sia stato effettuato almeno il 60% dei lavori (il contributo verrà erogato dall'Agenzia delle Entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il del 29/2/2024).

Per quanto riguarda il Superbonus il decreto contiene anche un'ulteriore stretta sul trasferimento dei relativi crediti stabilendo che la possibilità di cedere il Superbonus per i lavori di demolizione e ricostruzione degli edifici localizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana (casistica

finora esclusa dalle disposizioni del blocco crediti), resta aperta solo per gli interventi per i quali sia stato chiesto il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del DL n. 212/2023 (30/12/2023). E' inoltre prevista l'introduzione dell'obbligo di assicurazione sugli immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi dall'1/4/2009 recuperati con superbonus 110%.

### INTERVENTI RESTRITTIVI SULLA DETRAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il decreto prevede inoltre, per le spese sostenute dal 30/12/2023, le seguenti limitazioni relative alla detrazione del 75% prevista dall'art.119-ter per gli interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche:

- la detrazione spetta esclusivamente per realizzare lavori che riguardano scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici e non spetta più per l'automazione degli impianti;
- il rispetto dei requisiti necessari (indicati nel decreto n. 236/1989 del ministro dei Lavori pubblici) deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati;
- per il pagamento delle spese è richiesto il "bonifico parlante" ossia il bonifico predisposto sulla modulistica specifica per il pagamento delle spese agevolate con le detrazioni edilizie che comporta l'applicazione da parte delle banche della ritenuta d'acconto;

Viene inoltre esteso a tale detrazione, per le spese sostenute successivamente al 31/12/2023, il blocco delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito con l'eccezione delle spese sostenute da condomini per interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa oppure da persone fisiche, per interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia proprietario o abbia un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa sia la sua abitazione principale e che lo stesso abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro determinato con le particolari modalità previste dal nuovo comma 8-bis.1 inserito nell'art.119 del DL 34/2020 (tale requisito reddituale non è richiesto se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992).

Le suddette limitazioni e il blocco delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non si applicano:

- alle spese sostenute per gli interventi per i quali risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo prima del 30/12/2023;
- e alle spese sostenute per gli interventi che non richiedono titolo abilitativo se i lavori sono già iniziati prima del 30/12/2023 oppure anche nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati a tale data se i lavori sono già stati contrattualizzati prima del 30/12/2023 con accordo vincolante tra le parti e versamento di un acconto sul prezzo.

## Publicato in Gazzetta il decreto con il primo modulo per la riforma dell'IRPEF

Sulla G.U. n.303 del 30/12/2023 è stato pubblicato il decreto legislativo n.216 del 30/12/2023 contenente l'"attuazione del primo modulo di riforma" dell'IRPEF e "altre misure in tema di imposte sui redditi" applicabili per il 2024.

In particolare si segnala che:

- per l'applicazione dell'IRPEF viene disposta la riduzione degli scaglioni di reddito da quattro a tre attraverso l'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito, con la conseguenza che l'aliquota del 23% nel 2024 viene applicata sui redditi fino a 28.000 (resta confermato lo scaglione da oltre 28.000 a 50.000 euro su cui si applica l'aliquota del 35% e quello oltre 50.000 di reddito su cui si applica l'aliquota del 43%);
- per il 2024 viene disposto l'aumento da 1.880 a 1.955 euro dell'importo delle detrazioni relative ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e taluni redditi assimilati, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro e vengono conseguentemente modificati i requisiti per il riconoscimento del trattamento integrativo previsto dall'art. 1 comma 1 del DL 3/2020;
- per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro (al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze) per l'anno 2024, viene applicata una decurtazione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione ad alcuni oneri detraibili (spese con diritto alla detrazione del 19%, fatta eccezione per quelle sanitarie; erogazioni liberali

a favore di ONLUS, di iniziative umanitarie, religiose o laiche, a favore di partiti politici e di enti del terzo settore e spese per premi assicurativi contro le calamità su abitazioni in caso di "supersismabonus" con cessione del credito ad un'impresa di assicurazione);

- per il 2024 ai fini della deducibilità fiscale viene riconosciuta una maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale a favore delle imprese (soggette ad IRPEF o IRES) e dei professionisti che effettuano nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato (sono escluse le imprese in liquidazione o in crisi e quelle che nel 2023 siano state in attività per meno di 365 giorni; l'agevolazione spetta se nell'esercizio 2024 il numero dei dipendenti a tempo indeterminato risulti superiore rispetto a quello mediamente occupato nell'esercizio 2023 purchè il numero complessivo dei dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, alla fine del 2024 sia superiore al numero dei dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, mediamente occupati nel 2023; In presenza di un incremento occupazionale il costo da assumere con maggiorazione del 20% è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile ai nuovi assunti e l'incremento del costo complessivo del personale dipendente classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio 2023);
- dal 2024 viene abrogata l'agevolazione Ace diretta a incentivare l'aumento del capitale proprio delle imprese.

# Informativa nuovo de minimis

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023 è stato pubblicato il nuovo regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento nell'Unione Europea degli aiuti in regime "de minimis", che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024.

Tra le principali novità introdotte si segnala l'aumento da 200.000 euro a 300.000 euro del massimale per gli aiuti "de

minimis" che un'unica impresa può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro. Inoltre il nuovo Regolamento prevede l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di registrare gli aiuti in un registro centrale istituito a livello nazionale (ricordiamo che in Italia esiste già il Registro Nazionale degli Aiuti) o comunitario a partire dal 1° gennaio 2026, riducendo così gli obblighi di rendicontazione per le imprese.



## Scadenze Lavoro

# Scadenze del mese di febbraio 2024

### SCADENZE NORMATIVE

|   |   |
|---|---|
| Invio flussi presentazione domande 2024 | <p>A partire dalle ore 9.00 del</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 febbraio invio domanda flussi per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione</li> <li>- 7 febbraio invio domanda flussi per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (colf/badanti)</li> <li>- 12 febbraio per i lavoratori stagionali</li> </ul> <p>(Fonti: DPCM 27.09.2023)</p>   |
| 15 febbraio                             | <p>Riduzione contributiva INPS settore edile: si è in attesa della circolare che autorizza le aziende del settore edile all'invio delle istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva per l'anno 2023 – se confermata pari all'11,50% - da inviarsi in via telematica tramite modulo "Rid-Edil" disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende - sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione". Una volta autorizzati, i datori di lavoro potranno esporre lo sgravio nelle denunce contributive Uniemens nel periodo da ottobre 2023 a gennaio 2024. I datori di lavoro potranno inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva sino al 15 febbraio 2024 (in attesa di circolare INPS)</p>   |
| 16 febbraio                             | <p>Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR: versamento saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR calcolato con l'indice di rivalutazione di dicembre 2023 (F24 codice tributo 1713)</p>  |
| 16 febbraio                             | <p>Autoliquidazione INAIL: versamento dei premi da autoliquidazione (rata e regolazione) 2023/2024</p>  |
| 29 febbraio                             | <p>Autoliquidazione: il datore di lavoro titolare di PAT deve presentare la dichiarazione telematica delle retribuzioni, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate ai sensi delle L. n. 449/97 e n. 144/99. La domanda di riduzione del premio artigiano (ai sensi della legge n. 296/2006), utilizzando i servizi telematici "invio dichiarazioni salari" o "AL.P.I. online", nonché la "Riduzione del Presunto"</p> <p>(Fonti: DM 09.02.2015)</p>  |
| 29 febbraio                             | <p>Domanda di riduzione del tasso INAIL modello OT23 (ex OT24): L'INAIL, con la Nota n. 9458 del 18 settembre 2023, ha reso noto che è disponibile il nuovo modello OT23 2024 in sostituzione del precedente modulo, già inoltrato con Nota del 3 agosto 2023. In questo modo si elimina il precedente refuso, presente nella versione precedente, relativo all'intervento B1, che prevedeva l'erogazione del corso teorico-pratico di guida sicura "a tutti i lavoratori". Si rivolge ad aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Il nuovo modello OT23 e la guida sono disponibili sul portale istituzionale dell'istituto nella sezione "Moduli e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo"</p> <p>(Fonti: art. 24 DM 12.12.200 e nota INAIL n. 9458 18/09/2023)</p> |





# Scadenze contrattuali CCNL Metalmeccanica Artigiano

## Verbale di Accordo Economico del 21 dicembre 2023

### Acconto sui Futuri Aumenti Contrattuali - AFAC

Tenuto conto che il CCNL Area Meccanica è scaduto il 31 dicembre 2022, in attesa del rinnovo contrattuale quadriennale 2023-2026, le Parti hanno convenuto di corrispondere un Acconto sui Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC) a regime pari a 96 euro al 4° livello del Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti da corrispondersi in due tranches:

- **50 euro dal 1° dicembre 2023**

- **46 euro dal 1° aprile 2024**

L'AFAC riparametrato per tutti gli altri livelli di inquadramento di settore sarà erogato a tutti i lavoratori dipendenti delle aziende dei settori ricompresi nell'Area Meccanica:

- Metalmeccanica e Installazione di Impianti
- Orafi, Argentieri e Affini
- Odontotecnici
- Restauro artistico

In particolare, la prima tranche dell'AFAC pari a 50 euro sarà erogata con decorrenza **dal 1° dicembre 2023** unitamente al cedolino paga di competenza del mese di **gennaio 2024** con indicazione "Arretrato AFAC". Dovrà

essere altresì erogato il rateo della tredicesima mensilità di competenza 2023, le cui relative spettanze saranno anch'esse erogate con il cedolino paga di competenza gennaio 2024.

Per gli apprendisti l'AFAC sarà determinato applicando le percentuali di calcolo della retribuzione vigenti al momento dell'erogazione. Per i part time l'erogazione avviene con criteri di proporzionalità.

Relativamente al periodo 01/01/2023 – 31/08/2024, le Parti hanno concordato che non si darà luogo all'erogazione di Una Tantum in quanto coperto economicamente dall'AFAC.



### Tabelle AFAC

#### SETTORE METALMECCANICA e INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

| Livelli | Retribuzione tabellare al 30/11/2023 | AFAC a regime | 1ª tranche AFAC 01/12/2023 | 2ª tranche AFAC 01/04/2024 |
|---------|--------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| 1Q      | 1834,76                              | 120,56        | 62,79                      | 57,77                      |
| 1       | 1834,76                              | 120,56        | 62,79                      | 57,77                      |
| 2       | 1707,17                              | 112,18        | 58,43                      | 53,75                      |
| 2 bis   | 1611,99                              | 105,92        | 55,17                      | 50,75                      |
| 3       | 1550,06                              | 101,85        | 53,05                      | 48,80                      |
| 4       | 1460,98                              | 96,00         | 50,00                      | 46,00                      |
| 5       | 1407,13                              | 92,46         | 48,16                      | 44,30                      |
| 6       | 1341,83                              | 88,17         | 45,92                      | 42,25                      |

#### SETTORE ORAFO, ARGENTIERI E AFFINI

| Livelli | Retribuzione tabellare al 30/11/2023 | AFAC a regime | 1ª tranche AFAC 01/12/2023 | 2ª tranche AFAC 01/04/2024 |
|---------|--------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| 1Q      | 1836,26                              | 120,36        | 62,69                      | 57,67                      |
| 1       | 1836,26                              | 120,36        | 62,69                      | 57,67                      |
| 2       | 1710,81                              | 112,13        | 58,40                      | 53,73                      |
| 3       | 1557,28                              | 102,07        | 53,16                      | 48,91                      |
| 4       | 1464,64                              | 96,00         | 50,00                      | 46,00                      |
| 5       | 1408,39                              | 92,31         | 48,08                      | 44,23                      |
| 6       | 1335,32                              | 87,53         | 45,59                      | 41,94                      |



**SETTORE ODONTOTECNICA**

| Livelli | Retribuzione tabellare al 30/11/2023 | AFAC a regime | 1 <sup>a</sup> tranche AFAC 01/12/2023 | 2 <sup>a</sup> tranche AFAC 01/04/2024 |
|---------|--------------------------------------|---------------|--|--|
| 1S      | 1903,59                              | 131,66        | 68,57                                  | 63,09                                  |
| 1       | 1721,61                              | 119,08        | 62,02                                  | 57,06                                  |
| 2       | 1630,78                              | 112,80        | 58,75                                  | 54,05                                  |
| 3       | 1474,16                              | 101,96        | 53,10                                  | 48,86                                  |
| 4       | 1388,00                              | 96,00         | 50,00                                  | 46,00                                  |
| 5       | 1329,31                              | 91,94         | 47,89                                  | 44,05                                  |
| 6       | 1278,99                              | 88,46         | 46,07                                  | 42,39                                  |

**SETTORE RESTAURO BENI CULTURALI**

| Livelli | Retribuzione tabellare al 30/11/2023 | AFAC a regime | 1 <sup>a</sup> tranche AFAC 01/12/2023 | 2 <sup>a</sup> tranche AFAC 01/04/2024 |
|---------|--------------------------------------|---------------|--|--|
| QS      | 2458,42                              | 145,01        | 75,53                                  | 69,48                                  |
| Q       | 2458,42                              | 145,01        | 75,53                                  | 69,48                                  |
| 1       | 2308,42                              | 136,16        | 70,92                                  | 65,24                                  |
| 2       | 1775,55                              | 104,73        | 54,55                                  | 50,18                                  |
| 3       | 1650,00                              | 97,32         | 50,69                                  | 46,63                                  |
| 4       | 1627,55                              | 96,00         | 50,00                                  | 46,00                                  |
| 5       | 1525,55                              | 89,99         | 46,87                                  | 43,12                                  |
| 6       | 1456,63                              | 85,92         | 44,75                                  | 41,17                                  |

# CCNL Pulizie Artigianato

## Accordo di rinnovo del 27 ottobre 2022

### Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR) – una tantum

A copertura del periodo di vacanza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari a 15 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 10 novembre 2022 sino a dicembre 2024.

Tale importo che svolge funzione di una tantum ed ha pertanto natura temporanea, cesserà quindi di essere corrisposto dopo 26 mesi. Esso è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time; in caso di rapporto di apprendistato è erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.

L'EDAR non rientra nella base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, inoltre non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Esso costituisce una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria.

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a

seguito di cambi di gestione in un appalto, l'azienda dovrà liquidare al lavoratore la parte residua di tale elemento in un'unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.





# Legge di Bilancio 2024, le novità per i datori di lavoro

La legge di Bilancio 2024 (Legge nr. 213 del 30 dicembre 2023) ha introdotto diverse disposizioni in materia di lavoro, tra le più significative si segnalano quelle di seguito elencate:

**A) RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE:** viene riproposta anche per l'anno 2024 la riduzione dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore e secondo i seguenti scaglioni di reddito:

| Imponibile previdenziale mensile |                  | Riduzione aliquota IVS | Aliquota IVS |
|----------------------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Limite inferiore                 | Limite superiore |                        |              |
| -                                | 1.923 euro       | 7%                     | 2,19%        |
| 1.923 euro                       | 2.692 euro       | 6%                     | 3,19%        |

L'esonero di cui sopra, allo stato attuale parrebbe operare per sole 12 mensilità, in quanto non viene applicato sul rateo di tredicesima (sia essa corrisposta mensilmente a ratei sia in un'unica soluzione a dicembre). L'esonero non si applica al lavoro domestico.

**B) FRINGE BENEFITS:** viene innalzato per tutto il 2024 il limite complessivo di esenzione fiscale e contributiva del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti incluse le somme erogate o rimborsate ai medesimi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo della prima casa (acquisendo e conservando documentazione atta a giustificare la somma spesa). Le nuove soglie:

- entro il limite complessivo di 1.000 euro
- entro il limite di 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti ed i figli adottivi.

I Fringe Benefits possono essere erogati ad personam, spettano in misura intera per ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio (purchè lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi), spetta anche nel caso non si possa beneficiare delle detrazioni per i figli poiché assorbita dall'Assegno Unico Universale e spetta anche qualora i genitori si siano accordati per attribuire l'intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato (l'agevolazione spetta ad entrambi, a prescindere dalla effettiva fruizione delle detrazioni).

**C) DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO:** viene confermata per il 2024 la misura del 5% a titolo di imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

L'agevolazione IRPEF (anche sulle addizionali regionali e comunali) spetta sulle somme di importo variabile erogate a fronte di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione a condizione che l'erogazione avvenga in esecuzione di quanto previsto dai Contratti Collettivi aziendali o territoriali stipulati dalle Associazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali RSA / RSU.

**Il beneficio spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore nell'anno precedente a 80.000 euro ed entro il limite di 3.000 euro lordi annui (elevati a 4.000 per coinvolgimento paritetico dei lavoratori).**

**D) DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO e FESTIVO SETTORE TURISMO:** viene confermato dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, in favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del comparto del turismo, stabilimenti termali l'erogazione del "trattamento integrativo speciale" pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Tale somma non concorre alla formazione del reddito. Il trattamento viene riconosciuto su richiesta del lavoratore, il quale attesta che il proprio reddito dell'anno precedente (anno 2023) non sia superiore a 40.000 euro.

**E) CONGEDO PARENTALE:** viene elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di due mesi fino al 6° anno di vita del bambino, la indennità di congedo parentale. A partire dal 1° gennaio 2025 la misura dell'indennità è fissata all'80% per un mese ed al 60% per un ulteriore mese. La novità si applica ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Non varia la durata massima del congedo parentale.

| Fino al 31 dicembre 2023   | Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024  | Dal 1° gennaio 2025  |
|--|--|--|
| 80% della RMG giornaliera per il 1° mese di fruizione (se il congedo di maternità è terminato entro il 31/12/2022) | 80% della RMG giornaliera per i primi 2 mesi (se il congedo di maternità è terminato dopo il 31/12/2023) | - 80% della RMG giornaliera per il primo mese di fruizione<br>- 60% della RMG giornaliera per il secondo mese di fruizione |

**F) DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI:** viene introdotto per il periodo di paga dal 1°



gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 un esonero IVS pari al 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici:

- nel limite massimo di 3.000 euro (riparametrato su base mensile);
- per lavoratrici madri di tre o più figli (fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo);
- con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (ad esclusione del lavoro domestico).

In via sperimentale per l'anno 2024 tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici con due figli fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

| dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024   | dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026   |
|---|---|
| Esonero IVS contributi carico lavoratrice madre di due figli con rapporto a tempo indeterminato fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo | Esonero IVS contributi carico lavoratrice madre di tre o più figli con rapporto a tempo indeterminato fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo |
| Limite massimo di esenzione 3.000 euro annui riparametrato su base mensile  |   |

**G) PROROGA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO DEI CITTADINI UCRAINI:** viene prorogata sino al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno (in scadenza il 31 dicembre 2023) rilasciati ai cittadini ucraini beneficiari di protezione temporanea. Tali permessi:

- potranno essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro;
- perdono efficacia e sono revocati (anche prima della scadenza) in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio UE, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

(Fonti: Legge nr. 213 del 30 dicembre 2023)



## Revisione aliquote IRPEF periodo di imposta 2024

Con il Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 è stata introdotta per il periodo di imposta 2024 la modifica al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche. Si segnalano le variazioni qui di seguito elencate:

**A) ALIQUOTE, SCAGLIONI IRPEF E DETRAZIONI:** per il periodo d'imposta 2024 sono state apportate importanti modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche IRPEF: gli scaglioni di reddito scendono da 4 a 3 e vengono modificate le aliquote dell'imposta:

| NOVITÀ 2024                      |     | FINO AL 31/12/2023               |     |
|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| fino a 28.000 €                  | 23% | fino a 15.000 €                  | 23% |
| oltre 28.000 € e fino a 50.000 € | 35% | oltre 15.000 € e fino a 28.000 € | 25% |
| oltre 50.000 €                   | 43% | oltre 28.000 € e fino a 50.000 € | 35% |
|                                  |     | oltre 50.000 €                   | 43% |

**B) DETRAZIONE DA LAVORO DIPENDENTE e ASSIMILATO:** viene incrementata la detrazione spettante per i redditi fino a euro 15.000 passando da euro 1.880 ad euro 1.955 su base annua (incremento di euro 75), rimangono confermati i restanti importi delle altre detrazioni secondo le seguenti formule:

| Reddito complessivo  | Detrazione spettante                                   |
|----------------------|--|
| RC < 15.000          | euro 1.955*  |
| 15.000 < RC < 28.000 | $1.910 + 1.190 \times \frac{(28.000 - RC)}{13.000}$ ** |
| 28.000 < RC < 50.000 | $1.910 \times \frac{(50.000 - RC)}{22.000}$ **         |

\* L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

\*\* La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000.

Si tratta di una maggiorazione che va ad aggiungersi alla detrazione effettivamente spettante e non è soggetta a riproporzionamento in funzione della durata del rapporto di lavoro.

**C) TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE:** resta confermato l'ammontare del trattamento pari a 100,00 € mensili/1.200,00 € annui (da rapportare alla durata del rapporto di lavoro) in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000 a condizione che l'imposta lorda sia di importo superiore alla detrazione da lavoro in vigore nel 2023 (euro 1.880) e non a quella effettivamente applicata in sede di tassazione





del reddito nel 2024 (euro 1.995). Per i soggetti con reddito compreso tra 15.000 e 28.000 euro il bonus è dovuto solo nel caso in cui determinate detrazioni siano di ammontare superiore all'imposta lorda.

### D) DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO / CONIUGE / ALTRI FAMILIARI: nessuna novità in materia di detrazioni

sia per i figli a carico le quali continuano ad essere riconosciute ai soli figli di età pari o superiore a 21 anni (reddito non superiore a euro 2.840,51 elevati ad euro 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni), sia per il coniuge a carico (coniuge con reddito non superiore a euro 2.840,51) così come per le detrazioni per altri familiari a carico.

(Fonti: Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023)

## Esonero parità di genere 2023

L'articolo 5 della Legge n. 162/2021 prevede un **esonero contributivo** a favore dei **datori di lavoro privati** che siano in possesso della **certificazione della parità di genere** di cui all'articolo 46-bis del D.Lgs n. 198/2006. Tale certificazione attesta le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale e parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere, alla tutela della maternità.

### MISURA DELL'ESONERO

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro è pari all'**1%** nel **limite massimo di 50.000 euro annui**. Il beneficio è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all'INPS e al Dipartimento per le pari opportunità.

### CONDIZIONI DI ACCESSO

La fruizione dell'esonero contributivo è subordinata:

- alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e all'assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, cui è subordinato il rilascio del DURC;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori

di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- all'assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall'INL;
- al possesso della certificazione della parità di genere.

### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini dell'ammissione all'esonero, le aziende del settore privato, tramite il rappresentante legale, un suo delegato o gli intermediari abilitati, inoltrano, in via telematica, apposita **domanda all'INPS**. Con **Messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023** l'INPS ha annunciato che sul proprio sito internet, nella sezione "Portale delle Agevolazioni" (ex DiResCo), è stato rilasciato il **nuovo modulo di istanza online "SGRAVIO PAR\_GEN\_2023"** per consentire l'invio delle richieste di accesso al beneficio da parte dei datori di lavoro privati che hanno conseguito la **certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023**.

Le domande possono essere presentate **fino al 30 aprile 2024** e devono contenere le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del datore di lavoro;
- la dichiarazione sostitutiva (DPR n. 445/2000) di essere in possesso della certificazione della parità di genere;
- il periodo di validità della certificazione, indicando a tal fin la data di rilascio della stessa;
- la retribuzione mensile, l'aliquota datoriale e la forza aziendale medie stimate per il periodo di validità.

All'esito dell'elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive alle quali verrà riconosciuto l'esonero, sarà attribuito il **codice di autorizzazione (CA) "4R"**.

## In febbraio prevista l'Autoliquidazione INAIL 2023/2024

Il prossimo **16 febbraio 2024** scade il termine per il **versamento** dei premi da autoliquidazione INAIL 2023/2024, mentre l'**invio telematico della dichiarazione salari** deve essere trasmesso **entro il 29 febbraio 2024**.

Sul sito dell'INAIL è stata pubblicata la "*Guida sull'autoliquidazione dei premi e contributi associativi*", scaricabile al seguente percorso: Home – Attività – Assicurazione – Premio assicurativo – Autoliquidazione.

Il pagamento dei premi va effettuato entro il **16 febbraio 2024** per il versamento del premio in un'unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale (il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2023/2024 da indicare nel modello F24 è **902024**) può

essere effettuato in un'unica soluzione o in **quattro rate trimestrali** (16 febbraio – 16 maggio – 21 agosto – 18 novembre 2024), dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni, maggiorato degli interessi (con esclusione della prima rata). **Le imprese artigiane senza dipendenti** possono comunicare la volontà di versare il premio in 4 rate utilizzando la funzionalità prevista nel "Punto Cliente" o tramite Contact Center.

L'**invio della dichiarazione** delle retribuzioni entro il 29 febbraio 2024 deve essere effettuato tramite i **servizi telematici** disponibili sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) (ALPI online e Invio Telematico Dichiarazioni Salari).





## Adempimenti

|  |                  |
|--|------------------|
| Calcolo e versamento del premio (unica soluzione o prima rata) | 16 febbraio 2024 |
| Domanda di riduzione delle retribuzioni presunte               | 16 febbraio 2024 |
| Versamento dei contributi associativi in un'unica soluzione    | 16 febbraio 2024 |
| Denuncia delle retribuzioni                                    | 29 febbraio 2024 |

## Compensazione

Il saldo finale di autoliquidazione, se a credito, può essere utilizzato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori Inail, purché non iscritti a ruolo esattoriale. La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l'Istituto. Non è, invece, possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio INAIL, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.

Si riepilogano di seguito le riduzioni applicabili per le imprese del settore artigiano, per il settore edile e i **minimi/massimali dell'anno in corso**.

## Rateazione

Il caso di pagamento in quattro rate trimestrali ognuna pari al 25% del premio annuale dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2023 determinato dal MEF pari al 3,76%.

## Contributi associativi

I contributi associativi devono essere versati **in un'unica soluzione entro il 16 febbraio 2024** ed essere indicati in una riga separata del modello di pagamento con l'indicazione del **codice prestampato** ("codice per F24", diverso per ogni anno).

## Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, minimali e massimali

L'INAIL, con circolari n. 21 del 29 maggio 2023 e n. 47 dell'8 novembre 2023, ha fissato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per il 2023 e ha stabilito i rispettivi valori dei minimali e massimali.

## RIDUZIONI APPLICABILI

|   |  |
|---|--|
| <p>Sconto artigiani<br/>Riduzione Legge di Stabilità 2007<br/><br/>L. 296/2006 art. 1 c.780-781</p> | <p>Le aziende artigiane (con o senza dipendenti e assimilati) possono usufruire della riduzione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari per la <b>regolazione 2023</b>, prevista in misura pari al <b>4,99%</b>, a condizione di aver fatto richiesta in occasione dell'autoliquidazione dello scorso anno barrando la specifica casella ("<i>certifico di essere in possesso dei requisiti ai sensi della Legge 296/2006 art. 1 commi 780 e 781</i>") o in alternativa utilizzando l'apposito servizio predisposto sul "Punto cliente", ovvero aver dichiarato di essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni (TU sicurezza) e dalle specifiche normative di settore e di non aver registrato infortuni nel biennio 2021-2022 (non si tiene conto degli infortuni in franchigia e in itinere).<br/><b>Regolazione 2024:</b> per beneficiare della riduzione per il prossimo anno (Autoliquidazione 2024/2025) le imprese devono fare richiesta nell'autoliquidazione di quest'anno barrando l'apposita casella "<i>certifico di essere in possesso dei requisiti ai sensi della Legge 296/2006 art. 1 commi 780 e 781</i>" del modello 1031 telematico da inviarsi entro il 29 febbraio 2024.</p> |
| <p>Assunzioni<br/>L. 92/2012<br/>over 50<br/>e donne</p>  | <p>Per le assunzioni a tempo determinato anche in somministrazione di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione si prolunga fino al 18° mese (pari durata di agevolazione qualora l'assunzione sia stata effettuata con contratto a tempo indeterminato). Le stesse riduzioni si applicano in caso di assunzione donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei Fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4) lett. f) del regolamento UE n. 651/2014, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Codici da utilizzarsi da "H" a "Y" della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti pubblicata nella Guida autoliquidazione 2023/2024. La riduzione del 50% si applica sia alla regolazione 2023 che alla rata 2024.</p>                          |
| <p>Sostituzione dipendenti in congedo di maternità</p>  | <p>Riservato alle aziende con meno di 20 dipendenti ed è pari al 50% del premio dovuto per il personale assunto con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo per maternità/paternità. La riduzione si applica sia alla regolazione 2023 che alla rata 2024 a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti previsti per il DURC on line. La richiesta si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione "retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.</p>  |

(Fonti: istruzioni operative INAIL 27/12/2023, "Guida sull'autoliquidazione 2023/2024 dei premi e contributi associativi")



# Decreto anticipi: proroga Smart Working e novità per prestiti personali (Fringe Benefit)

## SMART WORKING PER FRAGILI E GENITORI

### DI UNDER 14 PROROGATO FINO AL 31 MARZO 2024

È stato **prorogato al 31 marzo 2024 il diritto allo smart working per i lavoratori fragili e per i genitori con figli fino a 14 anni del settore privato.**

Tali soggetti hanno diritto a svolgere il lavoro in modalità agile fino al 31 marzo 2024:

- i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria (quindi non è necessario che si tratti delle patologie previste dal D.M. ma basta certificazione del medico competente) a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;
- i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

## MODIFICATE LE REGOLE DI DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI (FRINGE BENEFIT)

Di assoluto rilievo, per datori di lavoro e dipendenti, risulta essere la modifica apportata circa la quantificazione del fringe benefit connesso alla concessione di finanziamenti ai lavoratori.

Tale beneficio:

- **fino al periodo d'imposta 2022**, è stato calcolato in misura pari al 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sul finanziamento.

In formula, il beneficio era dato da

- $[(\text{interessi al TUR al } 31.12 \text{ di ciascun anno} - \text{interessi al tasso applicato dal datore}) \times 50\%]$
- **a decorrere dal periodo d'imposta 2023**, a seguito delle modifiche apportate all'art. 51, comma 4, lett. b) del TUIR dalla Legge n. 191/2023, deve essere calcolato in misura pari al 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sul finanziamento.

In formula, il beneficio è dato da

- per i prestiti a tasso variabile:  $[(\text{interessi al TUR alla data di scadenza di ciascuna rata} - \text{interessi al tasso applicato dal datore}) \times 50\%]$
- per i prestiti a tasso fisso:  $[(\text{interessi al TUR alla data di concessione del prestito} - \text{interessi al tasso applicato dal datore}) \times 50\%]$ .

Nulla varia in ordine al limite di esenzione che resta fermo a euro 258,23. Si continuerà inoltre a considerare il 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) e gli interessi calcolati al tasso applicato al dipendente.

Ciò che cambia è il momento di rilevazione della misura del tasso ufficiale di riferimento da utilizzare ai fini del calcolo. In quanto occorrerà distinguere tra:

- finanziamenti concessi al lavoratore a tasso variabile, in relazione ai quali il calcolo del fringe benefit considera il TUR vigente alla data di scadenza di ciascuna rata di restituzione del finanziamento;
- e
- finanziamenti concessi al lavoratore a tasso fisso, per i quali il calcolo del fringe benefit avviene sulla base del TUR vigente alla data in cui il contratto viene stipulato.

In base alla regola previgente, il datore di lavoro calcolava il benefit connesso al finanziamento, al momento del pagamento di ciascuna rata da parte del lavoratore, confrontando il tasso effettivamente applicato al finanziamento con il tasso ufficiale di riferimento in vigore alla fine dell'anno precedente (di fatto, si effettuava un calcolo provvisorio), per poi eseguire il conguaglio alla fine dell'anno sulla base del tasso ufficiale di riferimento in vigore al termine del periodo d'imposta.

Tale regola, nell'attuale contesto caratterizzato da tassi crescenti (il TUR a dicembre 2022 era pari al 2,50% e nel corso del 2023 è arrivato al 4,50%), ha prodotto effetti distorsivi a svantaggio del lavoratore, specie nel 2023, anche a fronte di un limite di esenzione dei fringe benefit (al cui raggiungimento concorre anche il fringe benefit generato dai finanziamenti al lavoratore) fortemente differenziato tra lavoratori con figli fiscalmente a carico (limite fissato in euro 3.000) e il resto della platea dei lavoratori (limite ordinario di euro 258,23).

Al fine di risolvere la questione, si è optato per intervenire a livello strutturale modificando l'art. 51, comma 4, lettera b) del TUIR e, dunque, la modalità di determinazione del benefit conseguente ai finanziamenti concessi ai lavoratori.

Tali modifiche, come già evidenziato, decorrono dal periodo d'imposta 2023 e impongono ai datori di lavoro/sostituti d'imposta di effettuare il conguaglio delle maggiori ritenute operate nei mesi pregressi, al fine di eliminare gli effetti distorsivi emersi nell'anno in corso.

(Fonte: Legge n. 191 del 15 dicembre 2023, di conversione del D.L. n. 145/2023)



# Bando imprenditoria femminile

Si apriranno a breve i termini per la presentazione delle domande sul **Bando Imprenditoria Femminile**, che prevede **contributi a fondo perduto a sostegno di progetti di imprenditoria femminile** nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi, ai sensi della Legge regionale 11/2011.

I progetti di imprenditoria femminile prevedono un importo minimo di spesa ammissibile non inferiore a 5.000,00 euro. L'intensità del **contributo è pari al 50 per cento** della spesa ammissibile. Spese ammissibili:

- spese per investimenti, relativi all'acquisto e locazione finanziaria di: impianti specifici, arredi, macchinari, strumenti e attrezzature, beni immateriali, hardware e software, automezzi, sistemi di sicurezza, materiali e servizi concernenti pubblicità e attività promozionali.

- Spese per la costituzione.
- Spese di primo impianto, quali: adeguamento o ristrutturazione dei locali dell'impresa, realizzazione o ampliamento del sito internet, locazione dei locali, avvio attività di franchising.
- Spese per microcredito.

**Termini di presentazione:** Le domande possono essere presentate alle Camere di Commercio territorialmente competenti **dalle ore 9.15 del 13 febbraio 2024** alle ore 16.30 del 13 marzo 2024.

Per maggiori informazioni e per il servizio di predisposizione delle istanze potete contattare l'ufficio Credito di Confartigianato Udine Servizi (DAVID ACCAINO, tel. 0432/516774, mail: credito@uaf.it)

## Contributi a fondo perduto per innovazione, proof of concept, riqualificazione e riconversione dei complessi produttivi degradati, smaltimento/rimozione amianto

| BANDO  | OGGETTO E DOMANDA  | BENEFICIARI  | FONDO PERDUTO  |
|--|--|--|--|
| PR FESR 2021-2027<br><b>INCENTIVI ALLE IMPRESE PER ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE DI PROCESSO E DELL'ORGANIZZAZIONE</b> | Sono finanziabili progetti finalizzati all'innovazione di processo e/o dell'organizzazione dell'impresa richiedente o di almeno un'impresa partner nell'ambito di un progetto realizzato in collaborazione tra imprese specificatamente attinenti ad almeno una delle aree di specializzazione e coerenti con almeno una delle relative traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Friuli Venezia Giulia (S4) indicate nell'Allegato A del Bando.<br><br><b>La domanda è presentabile</b><br>dalle ore 10:00 del 10 gennaio 2024 alle ore 16.00 del 29 febbraio 2024 | I finanziamenti sono destinati a micro, piccole, medie e grandi imprese del settore manifatturiero e terziario come definiti dal Bando. Le grandi imprese possono essere beneficiarie del contributo, purché realizzino il progetto in collaborazione con PMI nella forma di "progetto congiunto". | Le intensità di contributo sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45% per micro, piccola e media impresa per progetti autonomi</li> <li>• 50% per micro, piccola e media impresa per progetti congiunti</li> <li>• 15% per grande impresa per progetti congiunti.</li> </ul> Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di € 750.000,00. |



PR FESR 2021-2027

## PROOF OF CONCEPT (POC)

Sovvenzioni a fondo perduto per la realizzazione di progetti rappresentati da Proof of Concept (PoC) al fine di consolidare e implementare il potenziale innovativo di risultati ottenuti da precedenti attività di ricerca e sviluppo nell'ambito delle aree della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (S4), tramite l'innalzamento del livello di maturità tecnologica (TRL) per giungere a prodotti e servizi innovativi finalizzati all'ingresso sul mercato.

### Presentazione della

**domanda:** è prevista l'apertura di sportelli periodici annuali, fino all'esaurimento delle risorse stanziare, secondo la seguente cadenza:

- a) dalle ore 10.00 del 15 gennaio alle ore 16.00 del 15 marzo;
- b) dalle ore 10.00 del 15 maggio alle ore 16.00 del 15 luglio;
- c) dalle ore 10.00 del 15 settembre alle ore 16.00 del 15 novembre.

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando le imprese del territorio regionale (microimprese, piccole e medie imprese), comprese start up e spin off universitari.

Sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività nei settori della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO riportate nel Bando.

La dotazione finanziaria del bando è pari a 4 Milioni di €.

L'aiuto massimo concedibile per ciascun progetto va dai 150.00 ai 250.000€.

## COMPELSSI PRODUTTIVI DEGRADATI

Riqualificazione e riconversione dei complessi produttivi degradati, ovvero edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere idonei ad attività legate alla produzione

**Presentazione della domanda:** entro le ore 16.00 del 29 febbraio 2024

Imprese, Privati, Consorzi di sviluppo economico locale, Titolari di diritto o altro diritto reale di godimento su edifici o immobili qualificati come complessi produttivi degradati

I contributi a fondo perduto sono concessi nella misura massima al 50% delle spese ammissibili  
Interventi ammissibili:

- Riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile
- Demolizione
- Demolizione per riconversione
- Demolizione per ricostruzione

Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>RIMOZIONE/SMALTIMENTO DELL'AMIANTO DA EDIFICI SEDI DI IMPRESE</b>                               | <p>Smaltimento o rimozione e smaltimento di amianto da edifici sedi di imprese</p> <p><b>Presentazione della domanda:</b> dal 1° al 28 febbraio 2024</p>   | <p>Micro, piccole, medie grandi imprese anche non proprietarie dell'immobile soggetto ad intervento</p> | <p>L'importo del contributo è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le micro-imprese, 50% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo € 15.000</li> <li>• per le piccole e medie imprese, 40% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo € 30.000</li> <li>• per le grandi imprese, 30% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo € 40.000</li> </ul> |
| <b>RIMOZIONE E/O SMALTIMENTO DELL'AMIANTO DA EDIFICI DI PROPRIETA' PRIVATA AD USO RESIDENZIALE</b> | <p>Rimozione e smaltimento o di solo smaltimento dell'amianto da unità abitative private ad uso residenziale.</p> <p>I lavori devono essere eseguiti dopo la presentazione della domanda</p> <p><b>Presentazione della domanda:</b> dalle ore 8.00 di mercoledì 1 febbraio fino alle ore 16.30 di martedì 28 febbraio 2024</p> | <p>Privati proprietari o locatari e condomini</p>   | <p>Il contributo è concesso nella misura del <b>50% della spesa ammissibile e per un massimo di € 1.500</b></p> <p>Nel caso di condominio, fermo restando il limite del 50% della spesa ammissibile, l'importo massimo è dato dal prodotto di 1.500 euro per il numero di unità abitative</p>  |

Per informazioni è possibile contattare il responsabile dell'Ufficio Bandi di Confartigianato Udine Servizi (dott. Flavio Cumer, tel. 0432.516743, mail: bandi@uaf.it)



## Codice dei contratti: risoluzione e recesso del contratto

### La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento

Il Decreto Legislativo n. 36 del 31 Marzo 2023, contenente il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12. Il Decreto è entrato in vigore il 1° aprile 2023, però le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, hanno acquisito efficacia il 1° luglio 2023, come specificato nell'art. 229 dello stesso testo.

Il Codice approvato sostituisce la precedente normativa in tema di appalti pubblici regolata da D.Lgs 50/2016, come stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 78/2022.

Di seguito si riportano le novità principali di interesse per le imprese, in questa ottava parte approfondiamo la parte VI relativa all'esecuzione e in particolare: la risoluzione e il recesso del contratto e la procedura di insolvenza o di impedimento dell'esecuzione dei lavori servizi o forniture.

#### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'articolo 122 del nuovo Codice prevede che le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto;
- b) con riferimento alle modificazioni intervenute per: la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, per le varianti in corso d'opera, l'eventuale aumento di prezzo che non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle cause di esclusione previste dall'articolo 94 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi deri-





vanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Inoltre, le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati previsti dal Codice.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento avvia un contraddittorio con l'appaltatore.

All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto le somme derivanti sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

### RECESSO DEL CONTRATTO

L'articolo 123 prevede che la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere

nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

### ESECUZIONE O COMPLETAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO

L'articolo 124 prevede che in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.

Nel parere il collegio consultivo tecnico valuta anche la possibilità di decidere:

- a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.



# ANAC: non si può aggiudicare un appalto senza certificazioni

## Nelle verifiche sulle imprese non vale il silenzio-assenso

È stato richiesto all'ANAC se può un'Amministrazione aggiudicare una gara d'appalto anche senza aver acquisito e verificato tutta la certificazione in possesso delle varie banche dati sull'operatore economico aggiudicatario avvalendosi del silenzio-assenso. È questo il quesito posto ad ANAC da parte di due importanti stazioni appaltanti, una grande regione del Nord Italia, e una Direzione generale del Ministero Infrastrutture.

La risposta dell'Autorità, in base al nuovo Codice dei Contratti e alla giurisprudenza in vigore, è stata negativa, secondo l'Autorità la stazione appaltante non può, in questo caso, avvalersi del silenzio-assenso, e dare per acquisite le verifiche trascorsi 30 giorni dalla richiesta.

Il tutto è stato deliberato con un doppio parere di funzione consultiva, il n. 57/2023 e il 57-bis/2023. In cui l'ANAC ha anche ricordato che dal 1° gennaio 2024, entrerà in vigore l'E-Procurement e la piena interoperatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati. Nel frattempo, occorre richiedere l'attestazione direttamente alle amministrazioni certificatrici, e aspettare che tale certificazione arrivi, spesso ciò richiede un tempo lungo o addirittura indefinito posto che, talvolta, il certificato non viene acquisito per mancata risposta da parte degli enti competenti.

Per le Stazioni Appaltanti sarebbe utile poter procedere con l'aggiudicazione anche in assenza di tutti i riscontri, applicando l'istituto del silenzio-assenso (l.n. 241/1990)". Le amministrazioni hanno chiesto, inoltre, all'Autorità, se sia consentito inserire nel contratto una clausola che preveda, in presenza di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite.

L'ANAC ha risposto che, in base alla legislazione attuale, l'aggiudicazione viene disposta dalla stazione appaltante dopo

aver effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all'aggiudicatario, successivamente al quale il contratto potrà essere stipulato o ne potrà essere iniziata l'esecuzione in via di urgenza.


La norma richiede, quindi, espressamente, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto e della stipula del relativo contratto, che la stazione appaltante proceda al riscontro positivo dei requisiti dichiarati in gara dall'aggiudicatario.

Fino alla completa operatività del sistema che scatterà dal 1° gennaio, scrive ANAC, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel Fascicolo virtuale.

Nelle more della piena operatività del sistema di interconnessione tra le diverse banche dati, le stazioni appaltanti effettuano le verifiche di competenza. Dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, viene disposta l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. Solo all'esito del positivo riscontro del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario ai fini dell'aggiudicazione, è possibile procedere alla stipula del contratto.

Pertanto, prosegue l'Autorità, in caso di inutile decorso del suddetto termine generale di 30 giorni, la procedura rimane ferma e l'eventuale aggiudicazione non acquista efficacia fintanto che non perviene la documentazione richiesta che può essere comunque sollecitata. Di conseguenza, non è possibile inserire una clausola nel contratto come richiesto dalle Amministrazioni interessate.

L'ANAC, ricorda infine, che in base al nuovo Codice Appalti, dal 1° gennaio 2024 l'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l'omissione di attività necessarie a garantire l'interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione punibile di obblighi di transizione digitale.





# Dal 1° gennaio SPID e CIE sono le nuove modalità di autenticazione

Per adeguarsi alle regole tecniche emanate da AgID, con il nuovo anno non sarà più possibile utilizzare le abituali utenze e password e l'**accesso al Portale Acquisti in Rete (MEPA) avverrà tramite SPID e CIE.**

La **digitalizzazione degli appalti pubblici** rappresenta una tappa fondamentale del percorso di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, che consente di snellire e accelerare le procedure di acquisto delle P.A., allargare la partecipazione dei soggetti che operano nel mercato e rendere il ciclo di vita degli appalti ancora più trasparente.

Il nuovo **Codice degli appalti** ha pertanto indicato, attraverso le **regole tecniche definite da AgID**, il livello minimo di **sicurezza delle piattaforme di approvvigionamento digitale** con l'obiettivo di garantire uno scambio di dati e informazioni semplice e sicuro.

Tra le tante novità, ecco quindi che, **dal 1° gennaio 2024**, anche per il Portale Acquisti in rete le **modalità di autenticazione** dovranno essere di tipo **LoA3: SPID di livello 2, CIE 2**, e, per gli utenti appartenenti agli altri Stati membri della Comunità Europea, la propria identità digitale nazionale riconosciuta in ambito **eIDAS**.

Inoltre, **nel corso del primo semestre 2024**, sarà implementata la possibilità di **accedere al Portale Acquisti in Rete (MEPA)** con un ulteriore strumento di identificazione: **la Tessera Sanitaria-Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS)**.

Per quanto riguarda SPID, è importante sapere che Acquisti

in rete permetterà l'accesso attraverso le seguenti tipologie (tra quelle previste dalla nota di AgID):

- **SPID persona fisica (1)** - Identità digitale della persona fisica (veicola solo i dati della persona fisica);
- **SPID persona fisica per uso professionale (3)** - Identità digitale ad uso professionale della persona fisica (veicola solo i dati della persona fisica);
- **SPID persona giuridica per uso professionale (4)** - Identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica (veicola i dati della persona fisica e della persona giuridica).

I nuovi sistemi di autenticazione:

- garantiscono un accesso **sicuro e affidabile** ai servizi online, contribuendo a prevenire frodi;
- aumentano l'**efficienza** dei processi di approvvigionamento;
- **semplificano la partecipazione** delle imprese alle gare d'appalto pubbliche;
- consentono una maggiore **interoperabilità** tra diverse piattaforme e servizi digitali offerti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- promuovono l'adozione di **soluzioni digitali** e la modernizzazione del settore pubblico **spid3**.

Per gli interessati che vogliono richiedere lo SPID possono rivolgersi presso l'Ufficio Digitalizzazione e Rapporti Imprese – P.A. di Confartigianato Udine inviando un e-mail a [digitale@uaf.it](mailto:digitale@uaf.it)

Per informazioni su MEPA contattare lo Sportello in Rete – Cinzia Saracino, tel. 0432-516775 - email: [csaracino@uaf.it](mailto:csaracino@uaf.it)



# Ritiro gratuito dei RAEE presso gli installatori

**La convenzione con il Centro di Coordinamento RAEE è finalmente operativa**

*Opportunità per gli installatori, che possono conferire gratuitamente i RAEE (caldaie, condizionatori, frigoriferi, ecc.) ritirati dai clienti durante gli interventi di installazione, manutenzione, sostituzione.*

Tutti gli installatori (elettricisti, termoidraulici, tecnici frigoriferi, centri di assistenza tecnica, ecc.) che stoccano presso la propria sede i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ritirati dai clienti all'atto dell'installazione di un nuovo prodotto possono da oggi usufruire del servizio di **ritiro gratuito** erogato dai Sistemi Collettivi.

Tale possibilità, in precedenza riservata alle sole apparecchiature di illuminazione, è ora estesa a **tutte le tipologie di RAEE di origine domestica** (raggruppamento da R1 a R5) ad esclusione dei pannelli fotovoltaici, per i quali saranno definite regole specifiche.

Per poter usufruire del servizio di ritiro le imprese devono:

1. **iscriversi gratuitamente al portale CdC RAEE** e sottoscrivere la "convenzione operativa";
2. essere **iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 3-bis** (attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici);
3. gestire i RAEE secondo le vigenti disposizioni normative (DM 65/2010).

Informazioni e documenti (condizioni di servizio e convenzione operativa) sono disponibili sul portale del Centro di Coordinamento RAEE all'indirizzo:

<https://www.cd craee.it/news/in-vigore-le-nuove-condizioni-di-servizio-per-gli-installatori-di-ae/>

Per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in cat. 3-bis rivolgersi agli uffici di Confartigianato oppure richiedere assistenza direttamente all'ufficio rifiuti [rifiuti@uaf.it](mailto:rifiuti@uaf.it)



## Gorizia

# Contributi alle imprese per eventi atmosferici del mese di Luglio 2023 – Fondo Gorizia

La Camera di Commercio Venezia Giulia, attraverso l'Ufficio Fondo Gorizia, stanZIA 500.000 Euro destinati al ripristino e alla ripresa delle attività economiche e produttive compromesse a seguito degli eventi meteorologici accaduti nel mese di Luglio 2023. Di norma beneficiano degli incentivi previsti dal presente Bando le Imprese che sono state segnalate dal proprio Comune di appartenenza, se localizzate tra i Comuni individuati dalla Regione Autonoma FVG con DCR/680/PC/2023.

L'aiuto si caratterizza come "de minimis" e non potrà superare l'intensità pari al 30% sull'investimento: non sono ammessi interventi di ammontare inferiori a Euro 5.000,00 mentre il contributo massimo concedibile non potrà essere superiore a Euro 75.000,00.

Sono ammissibili interventi per:

- Ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato dove l'impresa svolge l'attività limitatamente a danni di elementi strutturali (anche della copertura), finiture esterne, serramenti esterni, impianti;

- Ripristino o sostituzione di macchinari ed attrezzature danneggiate o distrutte;
- Ripristino o sostituzione di impianti relativi al ciclo produttivo danneggiati o distrutti;
- Ripristino o sostituzione di arredi o elettrodomestici strettamente connessi alla ripresa della capacità produttiva.

Non sono ammesse spese per lavori eseguiti in economia, spese per riparazione di mezzi per trasporto merci e/o persone, spese relative a lavori di ristrutturazione e/o adeguamento di immobili e relativi impianti non di proprietà dell'impresa.

I contributi saranno concessi secondo il procedimento valutativo a sportello fino ad esaurimento fondi e comunque entro il 31 marzo 2024.

Per maggiori informazioni e per il servizio di predisposizione delle istanze potete contattare Matteo Medeot: [m.medeot@confgo.it](mailto:m.medeot@confgo.it) - Tel. 389 881 26 85

## Udine

# Prorogato al 1° luglio 2024 la cessazione del mercato tutelato

L'ARERA, in base a quanto previsto dall'ultimo decreto energia 181/23, per assicurare uno svolgimento coerente del processo del 'fine tutela' per i clienti domestici non vulnerabili di elettricità, ha fissato al **1° luglio 2024** (rispetto al previsto 1° aprile) **la data di fine del mercato tutelato** e quindi di attivazione del Servizio a Tutele Graduali (STG), il servizio a cui saranno assegnati i clienti domestici non vulnerabili dell'elettricità che ancora non avranno scelto un fornitore del mercato libero.

L'Autorità aveva già approvato, il giorno successivo al decreto, lo slittamento al 10 gennaio dello svolgimento delle aste per la selezione degli operatori che effettueranno il Servizio a Tutele Graduali.

La decisione risponde a diverse esigenze legate al decreto: assicurare ai clienti un tempo sufficiente per essere informati attraverso le campagne informative che, secondo il decreto 181/23, dovranno essere condotte dal MASE; effettuare le attività preparatorie all'operatività del Servizio a Tutele Graduali (STG), tra cui gli interventi attuativi delle disposizioni sul trasferimento automatico delle autorizzazioni all'addebito diretto delle bollette emesse dall' esercente il STG, da completarsi entro il 31 maggio 2024;

limitare il più possibile il periodo intercorrente tra l'assegnazione e l'attivazione del STG.

Rimane invece invariata la data di conclusione del periodo di assegnazione del Servizio Tutele Graduali, fissata al 31 marzo 2027, in coerenza con quanto disposto dal decreto ministeriale del 17 maggio 2023.

Vengono anche adeguati i testi delle comunicazioni che dovranno essere inviate ai clienti attualmente in maggior tutela dai relativi esercenti, prevedendo che siano effettuate dopo le aste e in prossimità all'avvio del servizio a tutele graduali, cioè tra aprile e giugno 2024.

(Fonte: Arera)

Confartigianato Udine ha da tempo attivo un servizio per la fornitura di energia elettrica e gas sia per le famiglie che per le imprese tramite Consorzio CAEM, il primo consorzio italiano di aziende artigiane promosso dalle Associazioni Confartigianato del Triveneto.

**Gli interessati che vogliono aderire al servizio possono rivolgersi agli Uffici di Confartigianato Udine Servizi Srl presenti sul territorio.**





## Udine

# Formazione ADR obbligatoria per i produttori di rifiuti pericolosi

**Destinatari: imprese dell'autoriparazione e della nautica, autodemolitori, altre imprese produttrici di rifiuti pericolosi**

I soggetti che producono rifiuti pericolosi e li conferiscono ad un trasportatore autorizzato rientrano a pieno titolo, in qualità di "speditori", tra i destinatari delle disposizioni ADR (l'Accordo Europeo che regola il trasporto di merci pericolose su strada).

Il Decreto 7 agosto 2023 ha chiarito che tali soggetti, in considerazione delle ridotte quantità e spedizioni effettuate, sono di norma esentati dagli adempimenti più gravosi (ad esempio la nomina del consulente ADR), ma restano comunque soggetti ad obblighi minori quali:

1. La tenuta di un registro delle spedizioni effettuate nel corso dell'anno;
2. La formazione continua del personale coinvolto nelle attività di imballaggio, etichettatura, spedizione, carico, come richiesto dal Cap. 1.3 ADR.

Per consentire alle imprese di avere un quadro chiaro degli adempimenti e di ottemperare ai propri obblighi, Confartigianato Udine Servizi organizza una serie di incontri formativi della durata di **2 ore** dedicati ai titolari ed al personale con un ruolo attivo nella preparazione, nel deposito, nella consegna a terzi dei rifiuti

### CALENDARIO DEI CORSI:

- **Mercoledì 31 gennaio 2024** – sede Confartigianato di Udine Nord – dalle 18.00 alle 20.00
- **Giovedì 15 febbraio 2024** – sede Confartigianato di S. Giorgio di Nogaro - dalle 18.00 alle 20.00
- **Mercoledì 21 febbraio 2024** – sede Confartigianato di Tolmezzo – dalle 18.00 alle 20.00

### PROGRAMMA:

- L'Accordo ADR: soggetti obbligati e figure proposte
- Il rapporto tra le norme ADR e la legislazione sui rifiuti
- La documentazione prevista

Relatore: **dott. Marco Righini** - CATAS, consulente ADR  
L'importo è di **49 euro + iva** a partecipante (**59,78 euro** iva inclusa)

Per ricevere la scheda di adesione al corso inviare una mail a [ufficiocurezza@uaf.it](mailto:ufficiocurezza@uaf.it)



**Prima aderisci, prima risparmi!**

**caem**

Consorzio Artigiano Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

**Insieme per ottenere tariffe migliori.**

Informazioni negli uffici di Confartigianato.





*Confartigianato*  
Imprese

# IMPRESA, IL VALORE CHE SI RINNOVA

Scegli il futuro  
con noi

#NoiConfartigianato

#CostruttoriDiFuturo

WWW.CONFARTIGIANATO.IT

